



COMUNE DI LODE'

Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13 del 24 GIUGNO 2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI- 2022

L'anno duemilaventidue addi ventiquattro del mese di giugno alle ore quattordici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANU ANTONELLA - Presidente	Sì
2. SERRA SAMUELE - Consigliere	Sì
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere	Sì
4. FARRIS PINO - Consigliere	Sì
5. CANU GIOVANNI - Consigliere	Sì
6. FARRIS MARCO - Consigliere	No
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere	No
8. TOLU ANDREA - Consigliere	No
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere	No
10. CONTU LOREDANA - Consigliere	Sì
11. CANU JESSICA - Consigliere	Sì
12. NANU FABRIZIO - Consigliere	Sì
13. MELE PIERA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assessore competente:	
Servizio competente :	Servizio Economico Finanziario e del Personale
Responsabile Ufficio proponente:	Dott.ssa Carla Antonella Loddo
Responsabile del procedimento	Rag. Agnese Farris - Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 17/2022 redatta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario e del Personale con oggetto "APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI- 2022";

PREMESSO

Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATI:

- l'art. unico, D.M.Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U.n.309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art.3,c.5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (convertito con modificazioni dalla L.25 febbraio 2022, n.15) il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."
- l'art. unico, D. M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U.n.127 del 01 giugno 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022"

CONSIDERATO che le varie proroghe su richiamate riguardano anche l'approvazione dei Regolamenti e delle Delibere TARI

VISTI

- Part. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Part. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*”;
- Part. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*”.
- Part 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”
- l'articolo 1, comma 738, della [Legge 160/2019](#) che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del [D.Lgs. 152/2006](#)

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a integrare il regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2022, all'Art. 24 "*Altre agevolazioni e/o riduzioni?*" comma 5;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, costituita da n. 39 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio competente;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

CONSIDERATO

CHE a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

CHE la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

CHE pertanto la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2022, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 39 articoli integrato all'Art. 24 "*Altre agevolazioni e/o riduzioni?*" comma 5, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2022 data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 entro e non oltre il 14 ottobre 2022;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento e il relativo regolamento approvato, nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, viene dichiarata eseguibile, per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 23.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.06.2022, agli atti d'ufficio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 23.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.06.2022, agli atti d'ufficio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta che in data **28.07.2022** si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.

Lodè, **28.07.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **04.07.2022** :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E' in copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Li, **28.07.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina